

COMUNE DI UDINE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2020-2021 (economico 2021)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	<u>PREINTESA CCDI sottoscritta in data 16/06/2021</u>	
Periodo temporale di vigenza	Anno 2020-2021 economico 2021	
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica: Presidente – Dott.ssa Francesca Finco – Segretario Generale Componente - Avv. Giangiacomo Martinuzzi– Avvocato del Comune Componente – arch. Lorenzo Agostini – Dirigente del Servizio Infrastrutture 3</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU; CGIL-FP, CISL-FP, UGL, UIL-FPL, CISAL Enti Locali FVG</p> <p>Firmatarie della preintesa: RSU;</p>	
Soggetti destinatari	Personale non dirigente a tempo indeterminato e a tempo determinato del Comune di Udine.	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Destinazione risorse del Fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2021; 2. Definizione delle misure delle indennità di cui all'art. 6 del CCRL 2018; 3. Conferma della misura dell'indennità di servizio esterno per il personale della Polizia Locale – graduazione valore economico giornaliero per l'anno 2021 , ex art. 26 del CCRL 2018; 4. Destinazione risorse per riconoscimento progressioni economiche orizzontali e approvazione criteri selettivi in conformità con l'art. 36 CCRL 07/12/2006 5. Criteri per la destinazione e ripartizione degli incentivi ai sensi dell'art.113 del D.l.gs.vo 50/2016 e dall'art. 11 della L.R. 14/2002. 	
adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della	Il collegio dei revisori del conto, in attuazione al disposto di cui al comma 12 dell'art. 32 del CCRL 2018 e art 40 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001, ha espresso parere favorevole alla costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2021 con certificazione resa in data 21.05.2021

	Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	IL CCDI è sottoposto a controllo da parte del collegio dei revisori ai sensi dell'art. 40 – bis del D.Lgs. n. 165/2001 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Con delibera G.C. n. 82 del 30.03.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; L'Organismo Indipendente di Valutazione è organo monocratico nominato dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 335 del 20.10.2020 ;</p> <p>Con delibera G.C. n. 81 del 30.03.2021 è stato approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021/2023;</p> <p>L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 è stato assolto per quanto di competenza.</p> <p>La Relazione della Performance relativa al 2019 è stata validata dall'OIV in data 02.07.2019 mentre quella relativa all'anno 2020 è in corso di adozione (seduta di G.C. del 29.06.2021)</p>
Eventuali osservazioni		

Modulo 2- Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Accordo decentrato integrativo relativo alla destinazione del fondo per il personale dipendente non dirigente esercizio 2021;

IL CCDI ha per oggetto la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività 2021;

In particolare:

Articolo 2: Sono ridefiniti al comma 4 i criteri di correlazione, quindi il rapporto anche quantitativo, tra compensi connessi alla performance (individuale e collettiva) e l'entità dei compensi previsti a favore di particolari categorie di personale, da specifiche norme di legge.

Articolo 3: vengono individuate le fattispecie e la misura dell'indennità giornaliera per condizioni lavoro ai sensi art. 6 CCRL 15.10.2018; viene altresì confermata la graduazione dell'indennità per servizio esterno al personale della Polizia Locale (art. 26 CCRL 15.10.2018) già approvata con CCDI 30.12.2020.

Articolo 4: viene definita la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali nei limiti delle risorse stabili disponibili e comunque entro l'importo massimo comprensivo delle risorse stabili liberatesi a seguito delle cessazioni avvenute nel 2020 e di quelle già destinate a tal fine nel CCDI 30.12.2020 (pari a complessivi € 250.000,00), ma non utilizzate interamente per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali con decorrenza 01.01.2020.

Come previsto nel successivo articolo 6 comma 3 le risorse stabili che residuano, così come le risorse residue all'attribuzione delle PEO con decorrenza 01.01.2021 vanno ad incrementare le

risorse variabili destinate alla produttività per l'anno 2021 come consentito dall'art. 32, comma 2 del CCRL 2018.

Articolo 5: vengono definiti i criteri per l'accesso alla selezione per l'attribuzione delle PEO 01.01.2021 e definiti i criteri per l'attribuzione delle stesse all'interno di ciascuna categoria. In particolare si evidenzia che i criteri individuati mutuano quelli definiti già a livello di contrattazione di primo livello (art. 36 CCRL 7.12.2006) e i pesi attribuiti ai due criteri della valutazione comportamentale e di quella prestazionale sono quelli già adottati dal vigente SVIMAP.

Articolo 6: ai commi 4 e 5 è stata inserita una clausola di salvaguardia congelando le risorse variabili, rimandandone la definitiva quantificazione disponibile all'incentivazione della produttività del personale per l'anno 2021, alla conferma o meno dell'importo annuo delle risorse variabili per dipendente equivalente, stabilito dall'art. 32 comma 1 del CCRL, come previsto dal comma 11 dello stesso art. 32.

Articolo 7: sono stati individuati i criteri generali per la quantificazione e per l'attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 11 della L.R. 14/2002. Vengono altresì definite le percentuali per la costituzione del fondo incentivante, suddiviso per opere e servizi e forniture. In particolare alla lettera D) del citato articolo 7, denominato "Disposizioni transitorie", è stato stabilito che per le attività incentivabili svolte nel periodo 19.04.2016 e il 31.12.2017 non si procederà alla liquidazione dei relativi compensi come previsto dalla L. 208/2015 art. 1 comma 236, successivamente modificato dall'art. 23 D.Lgs. 75/2017 e come previsto dalle norme di salvaguardia di cui al CCDI 2016 e al CCDIT 2017.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

COSTITUZIONE	IMPORTO	UTILIZZO	IMPORTO
Risorse stabili	1.206.128,43	Destinazioni stabili: costo complessivo	523.000,00
		progressioni economiche attribuite	
		Destinazioni stabili: finanziamento nuove PEO 2020	250.000,00
		Destinazioni stabili: finanziamento nuove PEO 2021 (da cessati 2020)	73.000,00
Risorse variabili	832.000,00	Destinazioni variabili: performance	1.192.128,43
Totale	2.038.128,43	Totale	2.038.128,43

In virtù della riforma alla L.R. 18/2015 ad opera della L.R. 6 novembre 2020 n. 20, gli enti locali sono tenuti ad assicurare la sostenibilità della spesa di personale (al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP), mantenendo la medesima entro un valore soglia.

Il concetto di sostenibilità della spesa di personale, la cui soglia è stata definita dalla DGR FVG 1885 del 14/12/2020, come sopra enucleato ha fatto venire meno:

- i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;
- i limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore al 2016 (D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75);

Con la deliberazione n. 41 del 16.02.2021 è stato di quantificato ai sensi dell'articolo 22 della citata legge regionale n. 18/2015, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020, il rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti al netto del FCDE nella misura del 24,27% per il 2021, che risulta inferiore al valore soglia del 25,60% definito dalle summenzionate disposizioni normative.

Permangono invece i limiti contrattuali del fondo straordinario (art.17 comma 8 del CCRL biennio economico 2000-2001) e quelli delle indennità (art.32 comma 7 del CCRL triennio economico 2016-2018);

In relazione all'utilizzo delle risorse per indennità a carico del bilancio di cui all'art. 32, comma 6 del CCRL e per lavoro straordinario, si rinvia al prospetto di dettaglio allegato B) alla determina di costituzione del Fondo 2021, allegato alla relazione tecnico finanziaria;

C) Effetti abrogativi impliciti

IL CCDI non comporta effetti abrogativi impliciti di previgenti accordi.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

L'utilizzo delle risorse variabili è coerente con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applicano i criteri predeterminati per la valutazione delle prestazioni del personale disciplinati dal Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni vigore nell'anno 2021, basati sui risultati raggiunti nelle due aree di valutazione (raggiungimento specifici obiettivi/comportamenti e competenze), che saranno riconosciuti al termine del processo di valutazione individuale e a conclusione del ciclo della performance e validazione da parte dell'OIV.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

IL CCDI prevede l'attribuzione di nuove progressioni economiche per l'anno 2021 mediante applicazione dei criteri selettivi individuati nella preintesa del 16.06.2021, mutuando i criteri già definiti dalla contrattazione di primo livello e applicando ai criteri così individuati i pesi già approvati nello SVIMAP vigente.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Il contratto ridefinisce le somme dedicate al finanziamento della produttività del personale per l'anno 2021 adeguandole all'effettiva disponibilità di risorse variabili; I contenuti dell'atto sono in linea con le previsioni di bilancio e in correlazione con gli strumenti di programmazione dell'ente (Piano Esecutivo di Gestione 2021);

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo I- La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Stante l'ultrattività del CCRL 2016-2018 e il venire meno dei previgenti limiti al salario accessorio imposti dall'art. 23 D.Lgs. 75/2017, il fondo è stato quantificato applicando i criteri di cui al comma 1 dell'art. 32 CCRL 15.10.2018.

Atteso che il comma 11 del summenzionato art. 32 prevede che l'ammontare delle risorse a partire dal 2021 possa essere rideterminato qualora, per effetto di sopravvenute disposizioni normative, l'art. 12 della L.R. 37/2017 non risulti più applicabile, l'esecutività delle risorse variabili rimarrà temporaneamente vincolata fino al momento di tale eventuale rideterminazione. In sede di contrattazione del CCDI del personale dipendente non dirigente del Comune di Udine per l'anno 2021, è stata pertanto inserita all'art. 6 commi 4 e 5 una clausola di salvaguardia congelando le

risorse variabili, rimandandone la definitiva quantificazione disponibile all'incentivazione della produttività del personale per l'anno 2021, alla conferma o meno di tale importo come previsto dal citato comma 11.

Il Fondo per il trattamento accessorio del personale del Comune di Udine per l'anno 2021 è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 400 del 08.04.2021 nelle seguenti componenti, analiticamente riportate nei prospetti di costituzione del Fondo elaborati secondo le indicazioni diramate dalla Direzione Centrale Funzione Pubblica della Regione Fvg:

- **Risorse stabili € 1.176.812,65**
- **Risorse variabili € 832.000,00**
- **Totale risorse € 2.038.128,43**

Il fondo è stato certificato positivamente dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune in data 21.05.2021.

Sezione I- Dettaglio Risorse stabili € 1.176.812,65.

a) Risorse determinate in sede di quantificazione del Fondo per l'anno 2020 con riferimento al personale in servizio al 31.12.2016, decurtato per effetto del trasferimento di personale all'Uti Friuli Centrale al 1.1.2017 e incrementato per effetto del rientro nella dotazione del Comune di Udine di personale con decorrenza 1.1.2019, 1.4.2019 e 1.1.2020 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001; le unità di dotazione sono esposte nei valori annui a regime al 31.12.2020.

N. unità a tempo indeterminato calcolate a regime per l'anno 2019	Categoria	Importo annuo per dipendente	Totale
35	A	917,00	€ 32.095,00
268	B	1.016,00	€ 272.288,00
253	C	1.177,00	€ 297.781,00
188	D	2.271,00	€ 426.948,00
68	PLA	1.124,00	€ 76.432,00
7	PLB	1.944,00	€ 13.608,00
Totale 819			€ 1.119.152,00

b) incrementi di cui all'art. 32, comma 3.

Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, maturato economico in godimento, assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio; **€ 86.976,43;**

Sezione II- Dettaglio Risorse variabili € 832.000,00.

a) Risorse determinate in sede di quantificazione del Fondo per l'anno 2021 con riferimento al personale in servizio al 31.12.2016, decurtato per effetto del trasferimento di personale all'Uti Friuli Centrale al 1.1.2017 e incrementato per effetto del rientro nella dotazione del Comune di Udine di personale con decorrenza 1.1.2019 e 1.4.2019 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001; le unità di dotazione sono esposte nei valori annui a regime al 31.12.2020.

N. unità a tempo indeterminato calcolate a regime per l'anno 2019	Categoria	Importo annuo per dipendente	Totale
35	A	1.000,00	€ 35.000,00

268	B	1.000,00	€ 268.000,00
253	C	1.000,00	€ 253.000,00
188	D	1.000,00	€ 188.000,00
68	PLA	1.000,00	€ 68.000,00
7	PLB	1.000,00	€ 7.000,00
Totale 819			€ 819.000,00

b) incrementi di cui all'art. 32, comma 3 lett. c).

Una quota determinata ai sensi dell'art. 32, comma 1, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi.

N. unità a tempo determinato	Categoria	Importo annuo per dipendente	Totale
2	A	1.000,00	€ 2.000,00
9	C	1.000,00	€ 9.000,00
2	D	1.000,00	€ 2.000,00
Totale 4			€ 13.000,00

Sezione III- Sintesi della costituzione del fondo certificato

- Risorse stabili € 1.206.128,43
- Risorse variabili € 832.000,00
- Totale risorse € 2.038.128,43

Sezione IV-Risorse allocate all'esterno del fondo

In applicazione all'art. 32 commi 6 e 7 del CCRL 15.10.2018 sono allocate all'esterno del fondo le seguenti risorse:

Salario Aggiuntivo	€ 710.000,00
Voci trattamento accessorio art. 32 comma 6	€ 600.919,00
Lavoro Straordinario	€ 142.510,00

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Progressioni orizzontali già riconosciute	€ 523.000,00
Indennità di turnazione (art. 3) - (precedente art. 54 CCRL 2002)	€ 208.000,00

Indennità di reperibilità (art. 4) - (precedente art. 55 CCRL 2002)	€ 98.500,00
Indennità di attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo (art. 5) - (precedente art. 56 CCRL 2002)	€ 10.000,00
Indennità specifica (art. 16 CCRL 2002 e art. 4 comma 3 CCNL 16.7.1996)	€ 12.000,00
Indennità personale educativo per anno scolastico (art. 72 c. 7 CCRL 2002)	€ 13.000,00
Indennità personale titolo VII Personale area scolastica educativa (art. 37 c. 1 lett. c) e d) CCNL 6.7.1995 – art. 79 CCRL 2002)	€ 13.000,00
Indennità di Stato Civile-Anagrafe-Elettorale -Tributi (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004	€ 12.000,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 37 c.1 lett. c) CCNL 6.7.1995 (quota già alimentata a bilancio)	€ 17.700,00
Indennità art. 20, comma 1, lett. d) - (servizi in appl. Art. 43 L. 449/97)	€ 13.000,00
Indennità ex VIII q.f. - art. 37 comma 4 CCNL 6.7.1995 (art. 21 c. 3 CCRL 2002)	€ 20.000,00
Totale	€ 940.200,00

All'interno dell'ammontare complessivo delle risorse non disponibili per la contrattazione, come sopra quantificate, € 523.000,00 pari alle risorse destinate alle progressioni orizzontali erogate al 31.12.2017 (al netto delle cessazioni intervenute nel corso del 2020) rientrano tra le poste del fondo, mentre una quota parte pari a € 417.200,00 non rientra, ai sensi di quanto definito dal comma 6 dell'art. 32 CCRL 15.10.2018 tra le poste del Fondo (indennità finanziate a bilancio).

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Descrizione	Importo
Nuove Progressioni orizzontali decorrenza 1.1.2020 e 01.01.2021 (parte delle economie delle PEO non assegnate con decorrenza 2020 saranno attribuite nel 2021)	€ 250.000,00
Nuove Progressioni orizzontali decorrenza 1.1.2021 (cessazioni 2020)	€ 73.000,00
Art. 30, c.1, CCRL 26.11.2004 (Compensi specifiche responsabilità)	0
Indennità di condizione di lavoro (ex disagio, rischio, maneggio valori) (art. 6)	€ 81.719,00
Indennità per servizio esterno per il personale della Polizia Locale (art. 26)	€ 102.000,00
Residui risorse stabili al netto PEO decorrenza 01.01.2020 e 01.01.2021 ad incremento risorse variabili	€ 360.128,43
Risorse variabili	€ 832.000,00
Totale	€ 1.698.847,43

All'interno dell'ammontare complessivo delle risorse la cui destinazione viene regolamentata dal presente CCDI, come sopra quantificate, € 1.515.128,43 (nuove progressioni orizzontali, risorse variabili ed i residui delle risorse stabili) rientrano tra le poste del Fondo 2021, mentre una quota parte pari a € 183.719,00 non rientra, ai sensi di quanto definito dal comma 6 dell'art. 32 CCRL 15.10.2018 tra le poste del Fondo (indennità finanziate a bilancio).

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 940.200,00
Somme regolate dal contratto	€ 1.698.847,43
Destinazioni ancora da regolare	/
Totale	2.639.047,43

Le poste sottoposte a certificazione comprendono le somme allocate all'interno del Fondo 2021 pari a € 2.038.128,43 nonché le risorse non allocate all'interno del fondo pari a € 600.919,00 (indennità finanziate a bilancio).

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Salario Aggiuntivo	€ 710.000,00
Voci trattamento accessorio art. 32 comma 6	€ 600.919,00
Lavoro Straordinario	€ 142.510,00

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a) **attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:**
le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili;
- b) **attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:**
gli incentivi economici sono erogati in base al CCRL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'OIV.
- c) **attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali):**
le progressioni vengono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti (massimo 50%), in relazione allo sviluppo delle competenze e ai risultati individuali e collettivi rilevati, secondo criteri di valorizzazione del merito.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

La costituzione del Fondo 2021 non è stata incrementata rispetto all'anno precedente, a seguito della conclusione del trasferimento di funzioni e personale dall'Uti Friuli Centrale al Comune di Udine ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001.

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidino correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei capitoli di spesa n. 400 e 6176 e relative articolazioni, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. Per quanto riguarda gli incentivi tecnici, le poste relative al fondo incentivante sono accantonate all'interno degli stanziamenti di ogni singola opera/lavoro, servizio o fornitura e ad esso è assegnato apposito capitolo di bilancio.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica del rispetto del limite di spesa del Fondo dell'anno 2016

Verifica limiti al trattamento accessorio art. 32, comma 7 del CCRL 2018.

Limite indennità anno 2016 a carico del Fondo e a carico del bilancio

Voci trattamento accessorio art. 32, comma 6 CCRL 20182016. Aggregato di spesa definito dalla Funzione Pubblica Fvg – anno 2016	Voci trattamento accessorio art. 32, comma 6 CCRL 2018 – anno 2020	Differenza 2016/2019
600.919,00	600.919,00	0

Verifica limiti al trattamento accessorio art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017.

A seguito della riforma alla L.R. 18/2015 ad opera della L.R. 6 novembre 2020 n. 20, non sono più applicabili nei confronti degli enti del comparto unico del pubblico impegno regionale e locale della Regione FVG i limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore al 2016 (D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75).

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Gli stanziamenti attuali presenti in bilancio evidenziano la copertura delle risorse e della destinazione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa per il personale dipendente non dirigente esercizio 2021.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Francesca Finco
Segretario Generale
Dirigente di Servizio ad interim